



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

### **Vigilanza**

**RESPONSABILE:** Deiana Pierluigi

**ORDINANZA N.** 82

**in data** 27/06/2012

### **OGGETTO:**

Temporaneo divieto di accesso e sosta in Via Arrigo Boito e divieto di sosta in Via Cilea nei giorni di sabato e di domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel periodo dal 7 luglio al 30 settembre 2012 per manifestazione sportiva non agonistica denominata "Minimoto School"

## Il Responsabile del Settore

Visto il provvedimento Sindacale del 27 giugno 2012 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento di una manifestazione denominata "Minimoto School" per giovani allievi, organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Minimotoclub Maracalagonis", con sede sociale ubicata in Maracalagonis (CA) in Vico Il San Basilio numero 4, da effettuarsi nella Via Arrigo Boito, e nella relativa adiacente area pedonale, nelle giornate di sabato e di domenica, nella fascia oraria 8,00 - 20,00 a decorrere dal 7 luglio 2012 e fino al 30 settembre 2012;

Preso atto che la Via Boito è strada senza uscita e scarsamente trafficata, utilizzata prevalentemente come area di sosta;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale, disporre la sospensione del traffico e della sosta veicolare nella Via Boito, negli orari e nei giorni sopra indicati, e nel contempo interdire alla sosta e fermata un tratto della Via Cilea adiacente alla Via Boito;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 9, 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

### Ordina

dal giorno 7 luglio 2012 e fino al 30 settembre 2012, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 limitatamente alle giornate del sabato e della domenica:

- nella Via Arrigo Boito è disposta la temporanea sospensione della circolazione stradale e della sosta in tutti i lati;
- nella Via Francesco Cilea è istituito il divieto di sosta e fermata sul lato destro in direzione Via Verdi, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Catalani e Verdi;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nei tratti interessati dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dalla sospensione della circolazione, di rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza, ovvero dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Minimotoclub Maracalagonis con sede in Maracalagonis (CA);

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Associazione o dagli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, preposti alla vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;

### Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle

sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie;

Avverte altresì

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana